



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

Dott. Massimo Ferro	Presidente
Dott. Andrea Zuliani	Consigliere
Dott. Paola Vella	Consigliere
Dott. Luigi D'Orazio	Consigliere Rel.-
Dott. Giuseppe Dongiacomo	Consigliere

Procedimento
unitario; imprenditore
agricolo; società;
oggetto sociale
commerciale; ciclo
biologico

CC 31/3/2026 CC

Cron. n. 9557/2024

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 9557/2024 r.g. proposto da:

██████████ Gianmarco, in proprio e in persona del legale rappresentante pro tempore della Immobiliare BPL di Piselli & C. s.a.s., rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. ██████████ ██████████ il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato

-ricorrenti-

CONTRO

Liquidazione Giudiziale Immobiliare BPL di Piselli & C. s.a.s, in persona del curatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████ ██████████ in virtù di procura speciale in calce al controricorso, il quale chiede di ricevere

1 RG n. 9557/2024 Cons. Est. Luigi D'Orazio



le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato

-controricorrente-

E

Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia, in persona del Procuratore Generale della Repubblica

-intimata-

avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia n. 178/2024, depositata il 26/3/2024

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/3/2026 dal Consigliere dott. Luigi D'Orazio

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Perugia, con sentenza n. 178/2024, depositata il 26/3/2024, rigettava il reclamo ex art. 51 CCII proposto da Gianmarco [REDACTED] in proprio e quale socio accomandatario e legale rappresentante della Immobiliare BPL di Piselli & C. s.a.s., con il quale si contestava l'assoggettabilità alla liquidazione giudiziale della società, in quanto avente natura di società agricola, regolarmente iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese che, invece, il tribunale aveva qualificato come società svolgente attività commerciale, esclusivamente in base al dato formale della denominazione e dell'oggetto sociale.

In particolare, per il reclamante, l'oggetto sociale includeva «la gestione di terreni agricoli e aziende agricole e quindi l'esercizio di attività agricole», mentre la Procura della Repubblica, che aveva presentato istanza di liquidazione giudiziale, non aveva dimostrato lo svolgimento di attività commerciale.

Precisava il reclamante che lo svolgimento di attività agricola risultava evidente «dall'originario acquisto del fondo agricolo vocato ad attività agricole, dall'assenza di mutamento di destinazione dei fondi, dallo



svolgimento in proprio dell'attività agricola da parte del socio fino alla illegittima e illecita intromissione del terzo Lungarotti Pierluigi, con conseguente sequestro dell'intero compendio immobiliare e delle quote di partecipazione sociale», con conseguente nomina dell'amministratore giudiziario, che aveva poi effettuato la segnalazione al P.M.

Chiariva, ancora, il reclamante che la natura agricola della società derivava «dalla natura e origine del passivo sociale, dal fatto che i successivi affitti disposti dal Lungarotti erano comunque a favore di società che svolgono attività agricole»; da ciò la dimostrazione «che mai attività commerciale è stata svolta, che l'attività agricola svolta dal socio [REDACTED] è solo momentaneamente cessata per effetto della illecita ed indebita intromissione del Lungarotti».

2. La Corte d'appello, dunque, reputava infondato il reclamo, muovendo dalla considerazione che, per giurisprudenza di legittimità consolidata, si verificava l'assoggettabilità alla liquidazione giudiziaria delle società costituite nelle forme previste dal codice civile, avente ad oggetto l'attività commerciale, «indipendentemente dall'effettivo esercizio di una siffatta attività» (si citava *ex multis* Cass. n. 14180 del 2022).

Nella specie, infatti, dalla visura storica della società Immobiliare BPL era evincibile la voce «attività esercitata, compravendita, costruzione e ristrutturazione immobili propri di qualsiasi genere - locazione di immobili propri», mentre l'oggetto sociale risultava essere la «gestione di immobili urbani, di terreni agricoli, di aziende agricole; acquisto, vendita e permuta di beni immobili; concessione di beni in affitto ed in comodato e acquisizione degli stessi per locazione o comodato».

Pertanto, anche la «gestione di aziende e terreni agricoli», richiamata nell'oggetto sociale, rimandava «ad attività di gestione immobiliare e non già di coltivazione dei fondi».

Detto questo, restava irrilevante che il socio [REDACTED] avesse svolto attività agricola.

Per la Corte territoriale, dunque, «le più recenti locazioni e affitti dei fondi non fanno che richiamare l'attività di mera gestione immobiliare»; era del pari irrilevante che tali attività fossero state eventualmente svolte



contro la volontà del legale rappresentante, trattandosi comunque di attività societarie.

Aggiungeva la Corte distrettuale che era altrettanto irrilevante «La circostanza che il passivo si sia formato per crediti di natura agricola, circostanza del resto non provata».

In ogni caso - continuava la Corte territoriale - «non sussisteva alcun onere probatorio in capo alla Procura istante, e l'onere contrario, gravante sulla società, di svolgimento di attività agricola, oltre ad essere rimasto inadempito in atti, comunque sarebbe stato irrilevante alla luce della copiosa giurisprudenza sopra riportata».

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Gianmarco [REDACTED] in proprio e quale legale rappresentante, nonché socio accomandatario, della Immobiliare BPL di Piselli & C. s.a.s., depositando anche memoria scritta.

4. Ha resistito con controricorso la liquidazione giudiziale Immobiliare BPL di Piselli & c. s.a.s., depositando anche memoria scritta.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2135 c.c., degli articoli 1 e 121 d.lgs. 12/1/2019, n. 14 (CCII), in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».

Per il ricorrente, anche con l'entrata in vigore del nuovo codice della crisi (CCII), l'art. 1 contempla l'imprenditore agricolo tra i soggetti interessati ma, in un'ottica di continuità con la disciplina previgente, l'impresa agricola resta esclusa dalla procedura di liquidazione giudiziale a cui, ex art. 121 CCII, restano assoggettati solo gli imprenditori commerciali.

Pertanto - ad avviso del ricorrente - resterebbe soggetto alla disciplina della liquidazione giudiziale l'imprenditore agricolo solo «quando risulti accertato in sede di merito l'esercizio in concreto di attività commerciale in misura prevalente sull'attività agricola» (si cita Cass. n. 5342 del 2019).

Tale principio sarebbe stato violato dal giudice d'appello, che avrebbe omesso il necessario accertamento del «concreto svolgimento di un'attività



commerciale in misura prevalente rispetto all'attività agricola»: la società era infatti un'impresa agricola «regolarmente iscritta come tale alla "sezione speciale" del Registro Imprese», mentre nell'oggetto sociale si contemplava anche la «gestione di immobili urbani, di terreni agricoli, di aziende agricole»; la società non aveva svolto attività di natura commerciale, né aveva acquistato beni finalizzati al commercio, senza alcuna prova fornita dalla Procura della Repubblica istante; la società non aveva neppure percepito i frutti delle locazioni illegittimamente concluse dal Lungarotti, gestore di fatto e percettore dei frutti per 10 anni con estromissione dell'amministratore Gianmarco [REDACTED]

Inoltre, la dimostrazione dell'attività agricola esercitata dalla società deriverebbe dalla circostanza che l'attività era nata come agricola, e di questo era prova l'atto di acquisto dell'intero fondo agricolo, avvenuto negli anni '90 ad una asta giudiziale del tribunale di Perugia, con esplicita menzione della destinazione nel decreto di trasferimento. Né il fondo, tale per vocazione agricola, avrebbe subito modifiche e/o trasformazioni in tal senso.

Non vi sarebbe prova agli atti dell'esercizio di attività commerciale e/o di acquisto di beni agricoli destinati alla diretta vendita «e dunque di attività che esulino dalla finalità del mero sfruttamento del fondo agricolo».

Aggiunge il ricorrente che l'impresa agricola Immobiliare «sin dalla sua costituzione, ha coltivato i terreni di proprietà, utilizzato le strutture finalizzate all'allevamento di investito solo in attività a ciò consone, finalizzate alle produzioni agricole. Ciò ha fatto con il lavoro personale del socio amministratore sig. Gianmarco [REDACTED] fino alla cessazione dell'attività «per i denunciati fatti illeciti del terzo Lungarotti Pierluigi».

Il fondo rustico, oggetto di svolgimento dell'attività agricola sarebbe contemplato anche nella perizia estimativa redatta a seguito del decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del tribunale di Perugia, allegata alla relazione dell'amministratore giudiziario.

Gli immobili sarebbero stati effettivamente vocati alle coltivazioni ed all'allevamento di animali propri, con il lavoro personale del socio amministratore.



Inoltre, nell'istanza di liquidazione giudiziale del PM si fa riferimento alla relazione della Guardia di Finanza, ove si afferma che «l'unica fonte di reddito è stata sino ad ora costituita dai canoni derivanti dalla locazione [...] ma stante la mancanza di certificati di agibilità non potranno essere utilizzati in tal senso».

Risultava, poi, dalle indagini penali che l'imputato Pierluigi Lungarotti aveva proceduto alla stipulazione di un contratto di affitto di fondo rustico, rientrando nella gestione di terreni agricoli, quale attività contemplata nell'oggetto sociale, ed espressione in concreto di attività agricola.

Neanche l'affitto avrebbe snaturato l'attività della società, così come lo svolgimento di attività agricola risulterebbe anche dalle fatture afferenti alle lavorazioni dei terreni.

La società, poi, sarebbe proprietaria anche di altro immobile sito in Bastia Umbra, costituito da una rimessa-ricovero di attrezzi agricoli, locato ad altra impresa, che effettua riparazioni di attrezzature agricole.

Anche tale immobile sarebbe funzionale allo svolgimento dell'attività agricola.

Per il ricorrente, inoltre, non potrebbe essere dichiarata fallita una società avente ad oggetto l'esercizio di attività agricola che «dismessa tale attività, non svolga alcuna attività imprenditoriale, poiché la relativa dichiarazione può [afferire] solo l'imprenditore commerciale» (si cita Cass. n. 17397 del 2015).

Nella specie, la cessazione dell'attività agricola sarebbe stata determinata dalle condotte illecite del terzo.

La prova dello svolgimento di attività agricola sarebbe dimostrata anche dall'utilizzo della contabilità semplificata da parte della società, consentita all'imprenditore agricolo.

Pertanto, la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore di diritto, in quanto per giurisprudenza di legittimità, è possibile applicare la disciplina fallimentare solo ove risulti accertato «in sede di merito l'esercizio in concreto di attività commerciale in misura prevalente sull'attività agricola» (Cass. n. 5342 del 2019); dovendosi considerare che, ai fini dell'esenzione dal fallimento di un'impresa agricola, è irrilevante «l'organizzazione della



stessa in forma societaria, come pure le previsioni statutarie in ordine al suo oggetto sociale [...] sicchè per essere dichiarata fallita, è sempre necessaria un'indagine volta a provare la natura commerciale dell'attività in concreto svolta» (Cass. n. 17343 del 2017).

Di qui l'errore compiuto dalla Corte distrettuale per cui «diventa del tutto irrilevante che il socio [redacted] abbia svolto attività agricola», essendo invece tale circostanza in tutto decisiva per accertare in concreto l'esercizio di attività commerciale in misura prevalente rispetto all'attività agricola provata in atti».

Peraltro, l'Immobiliare BPL è iscritta nel registro imprese anche alla sezione speciale quale imprenditore agricolo.

La Corte d'appello non avrebbe tenuto conto del contratto di affitto di fondo rustico stipulato ai sensi della legge n. 203 del 1982, avente ad oggetto i fondi agricoli della Immobiliare «concluso dall'imputato Lungarotti Pierluigi il 1/3/2016» con la società Agricola Ellenica, unitamente alle fatture attestanti la lavorazione dei terreni da parte della medesima affittuaria. Ne deriverebbe il carattere meramente apparente della motivazione resa dalla Corte d'appello, specie sull'attività svolta dal socio.

2. Il motivo è inammissibile ex art. 360-*bis*, primo comma, n. 1, c.p.c., in quanto il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, non offrendo elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa.

3. Va, dunque, confermata la decisione della Corte d'appello, nella parte in cui - in piena consonanza con la giurisprudenza di legittimità -, ai fini della esenzione dalla liquidazione giudiziale, ha ritenuto che le società costituite nelle forme previste dal codice civile ed aventi ad oggetto un'attività commerciale sono assoggettabili a fallimento, indipendentemente dall'effettivo esercizio di una siffatta attività, in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall'inizio del concreto esercizio dell'attività d'impresa, al contrario di quanto avviene per l'imprenditore commerciale individuale. Sicché, mentre quest'ultimo è identificato dall'esercizio



effettivo dell'attività, relativamente alle società commerciali è lo statuto a compiere tale identificazione, realizzandosi l'assunzione della qualità in un momento anteriore a quello in cui è possibile, per l'impresa non collettiva, stabilire che la persona fisica abbia scelto, tra i molteplici fini potenzialmente raggiungibili, quello connesso alla dimensione imprenditoriale (Cass., n. 14180 del 2022; anche Cass., sez. 1, 11/3/2019, n. 6968; Cass. sez. 1, 26/9/2018, n. 23157; Cass., sez. 1, 16/12/2013, n. 28015).

Effettivamente, dovendosi fare riferimento a quanto previsto dallo statuto societario, la Corte territoriale, in motivazione riporta quanto emerso dalla visura storica della società Immobiliare BPL, che denota proprio lo svolgimento di attività commerciale («attività esercitata, compravendita, costruzione e ristrutturazione immobili propri di qualsiasi genere - locazione di immobili propri»).

Trattasi, dunque, di tutte attività rientranti nello svolgimento di attività commerciale.

Non meno chiaro risulta l'oggetto sociale risultante dalla visura camerale, come riportato dalla Corte distrettuale in motivazione («gestione di immobili urbani, di terreni agricoli, di aziende agricole; acquisto, vendita e permuta di beni immobili; concessione di beni in affitto ed in comodato e acquisizione degli stessi per la locazione o comodato»).

Non v'è dubbio che, come chiarito dalla Corte d'appello, le attività indicate nell'oggetto sociale - e soprattutto nella visura storica - risultano attività commerciali, salvo il riferimento alla «gestione di aziende agricole» e alla «gestione di terreni».

4. Valgono, allora, i principi giurisprudenziali già enunciati costantemente in passato in ordine alla qualificazione dell'attività agricola o commerciale.

4.1. La sottrazione dell'impresa agricola al fallimento (ed ora alla liquidazione giudiziale) non può essere intesa nel senso che lo svolgimento di un'attività agricola pone al riparo dal fallimento d'impresa che svolga, nel contempo, anche un'attività di carattere commerciale (Cass. sez. 1, 4/4/2023, n. 9308; Cass., n. 5342 del 2019), quantomeno se la stessa è



svolta in misura prevalente rispetto a quella agricola (Cass. n. 16614 del 2016).

4.2. Inoltre, in caso di esercizio in concreto di un'attività commerciale, in misura prevalente sull'attività agricola contemplata in via esclusiva dall'oggetto sociale di un'impresa agricola costituita in forma societaria, questa, di conseguenza, resta assoggettabile al fallimento, e ora, a liquidazione giudiziale (Cass. n. 5342 del 2019). Nella specie, come detto, l'oggetto sociale, come pure la visura storica, ricomprendono soprattutto attività di natura commerciale, mentre il riferimento alle attività agricole è limitato a quelle di «gestione di terreni» e «gestione di aziende agricole».

5. Particolarmente rilevante diviene l'applicazione della regola di ripartizione dell'onere della prova, specialmente nell'ipotesi, come quella in esame, in cui l'oggetto sociale tradisca lo svolgimento di attività prevalentemente commerciale.

5.1. La ripartizione dell'onere probatorio comporta che compete a chi sollecita la dichiarazione di fallimento di un imprenditore agricolo allegare e dimostrare, quale fatto costitutivo, l'esistenza di un'attività commerciale che si affianchi all'attività agricola affinché sia possibile constatare la sussistenza del presupposto soggettivo per l'assoggettamento alla liquidazione giudiziale (Cass. n. 17343 del 2017).

5.2. Grava, invece, su chi invoca l'esenzione dalla liquidazione giudiziale, assumendo la sussistenza delle condizioni per ricondurre l'attività commerciale svolta nell'ambito dell'art. 2135, comma terzo c.c., sia ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, c.c., sia in applicazione del generale principio di vicinanza alla prova, il corrispondente onere probatorio di tale fatto impeditivo, sicché, in assenza di prova di tale causa esimente, «soccombe il soggetto che appaia rientrare, secondo i dati acquisiti nell'istruttoria prefallimentare, nel novero degli imprenditori commerciali» (Cass., n. 16614 del 2016; Cass., n. 9308 del 2023; Cass., sez. 1, 21/1/2021, n. 1049).

6. Nella specie, dunque, poiché lo statuto societario ricomprendeva soprattutto attività di natura commerciale, anche all'esito di un accertamento in fatto compiuto dal giudice d'appello, la Procura della



Repubblica, istante per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, aveva in sostanza assolto al proprio onere probatorio, allegando l'esistenza dell'attività commerciale, pure affiancata all'attività agricola.

7. Sarebbe stato onere della società dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'effettiva attività agricola (Cass. n. 16614 del 2016; Cass. n. 32977 del 2023), ricompresa nell'ambito delle attività di cui all'art. 2135 c.c., che si innestano, però, a seguito della modifica legislativa, nello svolgimento di attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, con la potenziale utilizzazione del fondo.

Va, infatti, negata la qualità di impresa agricola quando non risulti la diretta cura di alcun ciclo biologico, vegetale o animale, pur se debba ritenersi superata una nozione meramente fondiaria dell'agricoltura, basata unicamente sulla centralità dell'elemento terriero (Cass., sez. 1, 7/7/2023, n. 19311).

Tale onere probatorio, però, non risulta in alcun modo adempiuto da parte della società, come risulta anche dall'accertamento in fatto compiuto dalla Corte territoriale per cui «le più recenti locazioni e affitti dei fondi non fanno che richiamare l'attività di mera gestione immobiliare, e del resto risulta irrilevante che tali attività siano state eventualmente svolte contro la volontà del legale rappresentante trattandosi comunque di attività societarie. Altrettanto irrilevante, per quanto sopra detto, risulta la circostanza che il passivo si sia formato per crediti di natura agricola, circostanza del resto non provata».

La Corte territoriale ha anche affermato che gravava sulla società la prova «di svolgimento di attività agricola» e che tale onere probatorio era «rimasto inadempito in atti», avendosi riguardo a tipologia specifica di attività agricola di cui all'art. 2135 c.c., in relazione a cura e sviluppo del ciclo biologico della stessa società neppure in sede di ricorso specificamente chiariti.

7. A nulla rileva, poi, che la società sia iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese tra quelle agricole, trattandosi di un dato meramente formale, che può essere superato dalla prova contraria (Cass.,



sez. 1, 16/1/2023, n. 1080; in tal senso anche Corte Cost. sentenza n. 104 del 2012).

8. Neppure rileva che i canoni delle locazioni siano stati incamerati dal terzo gestore di fatto della società, che avrebbe estromesso l'amministratore, anche perché l'attività di locazione costituisce attività neutra ai fini della qualificazione della impresa agricola.

9. Non è decisiva la circostanza per cui siano stati stipulati, sia pure da un terzo soggetto, che si era immesso nella gestione societaria, taluni contratti di affitto di fondo rustico, in quanto ciò che rileva è l'attività compiuta dalla società, con riferimento alle attività agricole, intese come cura di un ciclo biologico, prima della stipulazione del contratto di fondo rustico.

Sul punto, questa Corte, ha ritenuto che una società già avente ad oggetto l'esercizio di attività agricola non può essere assoggettata a fallimento ove, dismessa l'originaria attività, non abbia svolto alcuna attività imprenditoriale, poiché la relativa dichiarazione può riguardare solo l'imprenditore commerciale (Cass., 1/9/2015, n. 17397, ove però - a differenza di quanto accaduto nel caso in esame - era pacifico l'iniziale svolgimento di attività agricola, prima dell'affitto di azienda); ma, nella specie, non è stata dimostrata in alcun modo l'attività agricola, intesa come attività dedicata alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico. Ciò, prima dell'affitto del fondo rustico.

10. Anche l'acquisto di un fondo rustico in data 13/7/1993, con peculiare attitudine all'utilizzo agricolo, non dimostra in alcun modo che l'attività espletata dalla società abbia le caratteristiche di cui all'art. 2135 c.c., essendo diretta alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, sicché perde di decisività.

11. Lo stesso vale per il fabbricato sito in Bastia Umbra, locato ad una impresa individuale artigiana, che effettua riparazioni di attrezzature agricole. Nulla si deduce in ordine alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

12. Non è decisiva neppure la circostanza dell'adozione del regime di contabilità semplificata, in quanto l'art. 2214, terzo comma, c.c. stabilisce



che l'istituzione di libri obbligatori e di altre scritture contabili, che trova applicazione per l'imprenditore che esercita attività commerciale, non rileva per i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 c.c.

In realtà, l'art. 2195, secondo comma c.c., stabilisce che «le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano»; l'art. 2214 c.c. pone l'obbligo della tenuta delle scritture contabili all'imprenditore commerciale e lo esclude espressamente solo per i piccoli imprenditori.

Gli imprenditori agricoli, allora, poiché soggetti a registrazione, con gli effetti probatori di cui agli artt. 2193 e 2709 c.c., devono tenere le scritture contabili.

La contabilità semplificata è prevista anche dall'art. 18 del d.P.R. n. 600 del 1973 per gli imprenditori che non superino certe soglie economiche.

13. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.».

In sostanza, per il ricorrente la Corte d'appello avrebbe violato l'art. 115 c.p.c., non avendo considerato tutti gli elementi istruttori che dimostravano l'assenza dello svolgimento di attività commerciale e la presenza di attività agricola ex art. 2135 c.c.

In tal modo, la Corte territoriale sarebbe incorsa nell'ulteriore errore rappresentato dall'omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, costituito dall'assenza di attività commerciale per la presenza di attività agricola esercitata dalla società.

13.1. Il motivo è inammissibile. In realtà, la ricorrente chiede una nuova rivalutazione degli elementi istruttori, già compiutamente effettuata da parte della Corte d'appello, sia pure con stringata motivazione, a seguito di un preciso accertamento di fatto, all'esito del quale era emersa l'assenza di prova dello svolgimento di attività agricola da parte della società.

Tra l'altro, non si indicano con precisione gli elementi istruttori e, soprattutto, i fatti decisivi, il cui esame sarebbe stato omesso, dai quali



poteva desumersi, da un lato, l'assenza dello svolgimento di attività commerciale e dall'altro, l'effettuazione di attività agricola, come enunciato dall'art. 2135 c.c., intesa come cura e sviluppo del ciclo biologico.

14. Con il terzo motivo di impugnazione si lamenta la «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».

La Corte d'appello avrebbe erroneamente applicato l'art. 2697 c.c., avendo affermato che non sussisteva un onere probatorio in capo alla Procura istante, e l'onere contrario, gravante sulla società, di svolgimento di attività agricola, oltre ad essere rimasto inadempito in atti, sarebbe stato non rilevante alla luce della copiosa giurisprudenza riferita.

15. Il motivo è assorbito, in ragione dell'esito del primo motivo, trattandosi di società con oggetto commerciale che determina, per quanto detto, la fuoriuscita dall'alveo della agrarietà dei non fallibili.

16. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico dei ricorrenti e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare in favore della liquidazione giudiziale le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro 10.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso art. 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31 marzo 2026

Il Presidente

Massimo Ferro

